



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 365 della seduta del 10 LUG. 2024.

Oggetto: “Norme per la promozione, la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva nella Regione Calabria”. Approvazione disegno di legge regionale.

Assessore Proponente: Dott.ssa Giuseppina Princi

*Il Vice Presidente
D.ssa Giuseppina Princi*

Dirigente Generale: Avv. Maria Francesca Gatto

Dirigente Generale
Maria Francesca Gatto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

| | | | Presente | Assente |
|---|---------------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | ROBERTO OCCHIUTO | Presidente | X | |
| 2 | GIUSEPPINA PRINCI | Vice Presidente | X | |
| 3 | GIOVANNI CALABRESE | Componente | X | |
| 4 | GIANLUCA GALLO | Componente | X | |
| 5 | MARCELLO MINENNA | Componente | | X |
| 6 | FILIPPO PIETROPAOLO | Componente | X | |
| 7 | EMMA STAINÉ | Componente | | X |
| 8 | ROSARIO VARÌ | Componente | X | |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
 conferma la compatibilità del presente provvedimento
 con nota n. _____ (De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Costituzione italiana e, in particolare, l'articolo 33 relativo alla pratica sportiva nonché gli articoli 117 e 119 relativi alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge Regionale 19 ottobre 2004, n.25 recante "Statuto della Regione Calabria" e, in particolare, gli artt.39 e seguenti in materia di procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti;
- il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;
- il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 recante Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
- il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 recante Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
- il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 recante Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 Agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;
- la Legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 Norme in materia di sport nella Regione Calabria.

PREMESSO CHE:

- lo sport assume un ruolo trasversale in considerazione della sua capacità di interagire con le politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'ambiente, della cultura, del turismo, e dell'economia;
- la pratica sportiva rappresenta uno strumento fondamentale per veicolare la cultura, l'etica sportiva, e valori fondamentali quali lo spirito di gruppo, la solidarietà, la correttezza, l'inclusione, per favorire il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la valorizzazione delle diverse abilità, nonché per contrastare il fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico e universitario;

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di:

- dare nuovo impulso alle politiche di promozione, diffusione e sviluppo della pratica sportiva nel territorio regionale adottando un nuovo testo normativo che tenga conto anche della profonda riforma del settore sportivo avviata dal Governo nel 2021;
- proporre al Consiglio regionale della Calabria, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli art. 34, let. G e 39 dello Statuto della Regione Calabria, il disegno di legge recante "Norme per la promozione, la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva nella Regione Calabria";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 24.03.2020 di "Approvazione del disciplinare dei Lavori della Giunta Regionale" ed in particolare l'art. 7 del predetto Disciplinare che prevede che le proposte di deliberazioni concernenti i regolamenti regionali debbano essere corredate dal parere tecnico-giuridico dell'Ufficio Legislativo sul testo normativo redatto in articoli;

VISTE le nota prot. n. 445949 del 05.07.2024, con le quali il Settore Ufficio legislativo del Dipartimento Segretariato Generale trasmetteva il prescritto parere;

ATTESTATA la perfetta conformità dell'allegato disegno di legge al contenuto del parere dell'Ufficio legislativo del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTI gli allegati:

- allegato a Disegno di legge recante “Norme per la promozione, la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva nella Regione Calabria”;
- nr. 1 “relazione tecnica, economica e finanziaria”;
- nr. 2 “relazione descrittiva”;

PRESO ATTO


- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attesta che gli oneri del presente provvedimento trovano copertura nella missione – programma U.06.01 dei Bilanci 2024, 2025, 2026;

SU PROPOSTA del Vicepresidente della Giunta regionale Dott.ssa Giuseppina Princi a voti unanimi,

DELIBERA

1. **di approvare** il disegno di legge recante “Norme per la promozione, la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva nella Regione Calabria” comprensivo dei suoi allegati 1 “relazione tecnica, economica e finanziaria” e allegato 2 “relazione descrittiva”;
2. **di demandare** al Segretariato Generale la trasmissione al Presidente del Consiglio Regionale unitamente del presente atto deliberativo comprensivo del Disegno di legge *de quo* e dei relativi allegati;
3. **di trasmettere**, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli art. 34, let. G e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della segreteria di Giunta;
4. **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Occhiuto





REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

allegato alla deliberazione
n. 365 del
10 LUG. 2024

ALLEGATO "1" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL
_____ 2024

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Norme per la promozione, la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva nella Regione Calabria"

TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA DI LEGGE

La proposta di legge ha ad oggetto la promozione, la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva sul territorio regionale calabrese. Si tratta di un settore di valenza sociale ma anche economica in continua evoluzione.

Di seguito si riporta un abstract del **Rapporto Sport 2023** redatto da Sport e salute e Istituto Credito Sportivo.

"IL PIL DELLO SPORT

"In Italia il settore dello Sport ha raggiunto una **dimensione economica rilevante pari a circa 22 mld €**, con un **contributo al PIL nazionale dell'1,3%**. Lo Sport si conferma una vera e propria industria, con un potente **effetto leva in termini di ricadute economiche**, stimato in **2,2x** e un'incidenza significativa a livello occupazionale.

Nonostante i contraccolpi della pandemia, il sistema Sport mantiene negli anni **uno zoccolo duro di addetti**, che si aggira attorno alle **400 mila unità**, grazie alla presenza di oltre 15 mila imprese private, circa 82 mila Enti non profit e quasi 900 mila volontari.

L'84% del valore del mercato deriva dall'indotto attivato, a conferma della capacità moltiplicativa del business sportivo. **Oltre 10 mld € di PIL dello Sport** è generato dalle attività strettamente connesse (quali la produzione e vendita di **attrezzature e abbigliamento sportivo**) e **altri 8,4 mld** da comparti connessi allo Sport in senso lato (quali i **media sportivi, i servizi turistici, di trasporto e quelli medici**).

Il segmento "core" dell'industria, che include la gestione impianti, i club sportivi, le palestre e altre attività (quali la promozione di eventi sportivi), contribuisce al valore aggiunto di settore per 3,4 mld €, di cui il 79% generato dalle imprese private, a fronte di una quota del 21% riconducibile alle

Amministrazioni Pubbliche e alle Istituzioni private senza fine di lucro.

L'industria sportiva presenta, tuttavia, molte zone grigie di vulnerabilità, prime fra tutte i divari territoriali sul fronte impiantistico e della pratica sportiva, e la fragilità finanziaria delle gestioni. Il Rapporto, nell'evidenziare i punti di forza del mercato, propone una riflessione anche sugli elementi di debolezza del sistema sportivo, messi in luce dalla pandemia e dalla crisi energetica innescata dalla guerra tra Russia e Ucraina.

Il Covid ha "bruciato" al settore sportivo quasi 4 miliardi di PIL, segnando un drastico crollo degli investimenti (-76% nel 2020, con un parziale recupero nel 2021), mentre la crisi energetica ha compromesso l'equilibrio finanziario di molte strutture, fortemente penalizzate dall'aumento delle bollette di elettricità e gas che, nei picchi massimi delle quotazioni, sono arrivate a incidere fino al 45% dei costi fissi totali.

Il segno lasciato dalla pandemia e l'impatto degli shock energetici connessi alle tensioni geopolitiche internazionali mettono le istituzioni pubbliche e il sistema sportivo di fronte alla necessità di avviare una fase di ristrutturazione e rinnovamento del mercato attraverso tre principali linee di intervento: investimenti, cultura sportiva e imprenditorialità, con l'obiettivo di valorizzare il grande potenziale di impatto sociale ed economico dello Sport.

INVESTIMENTI

Le prospettive di competitività e sviluppo del sistema Sport dipendono strettamente dall'avvio di una robusta politica di investimenti destinata principalmente alla **riqualificazione del parco impianti**, caratterizzato da rilevanti problemi di conservazione e manutenzione e da una disomogenea distribuzione territoriale.

Il 44% delle strutture sportive è stato realizzato negli anni '70 e '80 (rispetto al campione per il quale è stato possibile reperire l'anno di costruzione) e,

dunque, in gran parte inefficiente in termini di sostenibilità economica e ambientale. **L'8% degli impianti non è funzionante**, un dato che in alcune aree del Sud raggiunge il 20%.

La sfida principale è rendere più efficiente e capillare la rete di infrastrutture sportive, intercettando i megatrend legati alla **transizione verde e digitale** e assegnando **priorità di intervento alle aree del Mezzogiorno**, dove è localizzato **solo il 26% degli impianti nazionali** (52% al Nord).

Sulla base dell'analisi di impatto effettuata sul portafoglio dei progetti finanziati da ICS, gli investimenti sportivi manifestano tutto il loro potenziale rigenerativo proprio nelle aree economicamente più svantaggiate, contraddistinte dal più alto deficit infrastrutturale e dal più basso indice di sportività.

CULTURA DELLO SPORT

Più di 38 milioni di italiani non pratica Sport e solo un quarto della popolazione svolge attività sportiva in modo regolare. Il nostro Paese figura **in Europa al 21° posto per quota di adulti che praticano**

attività fisica nel tempo libero: solo il 27% della popolazione svolge esercizio fisico almeno una volta a settimana, rispetto a una media europea del 44%.

In considerazione dell'**alto tasso di sedentarietà**, con un italiano su tre che non pratica alcuna attività fisica, risulta indispensabile l'attuazione di **un'azione di sistema** per la costruzione di una cultura dello Sport, attraverso politiche multisettoriali in un'ottica sinergica tra pubblico e privato.

In questa prospettiva, **uno dei primari target di intervento è la scuola**, attraverso programmi di educazione sportiva e piani di valorizzazione dell'edilizia scolastica. Un Paese in cui **6 scuole su 10 sono prive di palestra** nega ai giovani un'occasione importante di crescita personale, aumentando la propensione ad assumere stili di vita sedentari, con ripercussioni sulle future condizioni di salute, fisiche e mentali.

Riveste importanza strategica anche la pianificazione e architettura degli spazi urbani. **Solo il 16% degli italiani usa la bicicletta** per spostarsi all'interno delle città, a fronte di una media europea del 24% (con quote del 50-60% in Danimarca e nei Paesi Bassi). Uno **sviluppo urbano, che amplia le aree pedonabili, le piste ciclabili,**

le zone verdi e gli spazi pubblici attrezzati, si dimostra un fattore chiave per incoraggiare l'adozione di stili di vita più salutari e attivi.

IMPRENDITORIALITÀ

Il mondo delle Federazioni e dell'associazionismo sportivo, degli Enti del Terzo Settore e delle società sportive rappresenta la colonna portante del sistema

Sport, con un ruolo fondamentale nel garantire e incrementare salute e benessere delle comunità locali. La capacità delle imprese di incidere sul tessuto sociale e, dunque, la loro dimensione di "missione" non può essere disgiunta dall'**efficienza esostenibilità delle gestioni**.

L'analisi della struttura del settore mette in evidenza due principali fattori di criticità che condizionano il potenziale di impatto e di sviluppo delle imprese sportive: l'eccessiva **parcellizzazione del mercato** e le **ridotte competenze finanziarie e gestionali**.

Il 97% degli operatori privati è sotto i 9 addetti, con una limitata capacità di indebitamento soprattutto a causa della **scarsa capitalizzazione** che pesa sulla valutazione del merito di credito. Questo aspetto risulta particolarmente critico nella fase attuale, caratterizzata dal rialzo dei tassi di interesse e da più stringenti condizioni di offerta del credito.

FOCUS IMPATTO

Sebbene sia unanimemente riconosciuta la capacità dello Sport di incidere positivamente sul tessuto sociale delle comunità, **non è ancora disponibile una base dati idonea a dimostrare, in termini quantitativi, la dimensione di impatto delle iniziative sportive**, siano esse progetti impiantistici o programmi di promozione dell'attività fisica.

Il presente Rapporto si prefigge l'obiettivo di **fornire una quantificazione economica dei benefici sociali delle politiche di investimento nello Sport**, attraverso un metodo di misurazione basato sull'indice **SROI (Social Return on Investment)** applicato ai progetti infrastrutturali finanziati da ICSe e ai programmi promossi da SeS.

La valutazione di impatto ha restituito un **indice medio dello SROI di 3,0**: per ogni euro investito nello Sport sono stati generati 3 euro di ritorni sociali. L'investimento in infrastrutture e progetti sportivi si caratterizza per la **capacità di triplicare i benefici sociali**, divenendo attivatore di virtuosi processi di rivitalizzazione urbana, attraverso interventi di grande e piccola dimensione. **Anche micro-interventi (inferiori al milione di euro)** che coinvolgono un numero elevato di beneficiari, **sono in grado di produrre effetti rilevanti sull'intercomunità (SROI >3)**, in quanto capaci di fornire una risposta concreta a istanze sociali dei territori."

Secondo il **rapporto ISTAT 2022 "Sport, attività fisica, sedentarietà"** negli ultimi vent'anni più pratica di sport e di attività fisica e meno sedentarietà. Aumentano le persone di tre anni e più che praticano attività fisico-sportiva nel tempo libero, dal 59,1% del 2000 al 66,2% nel 2021, mentre si riduce la quota di chi non pratica alcuna attività, dal 37,5% al 33,7%.

Familiarità nella pratica sportiva dei più giovani: quasi otto ragazzi su 10 praticano sport se entrambi i genitori fanno sport, si scende a tre su 10 quando sia il padre che la madre non sono praticanti.

Forti i divari territoriali e per titolo di studio

Sul territorio, l'attitudine alla pratica sportiva è maggiore al Nord-est dove vi si dedica il 41,6% della popolazione di tre anni e più; segue il Nord-ovest (39,9%) e il Centro (36,7%). Le quote sono decisamente più basse nelle regioni meridionali (24,8%) e insulari (25,4%) con l'eccezione della Sardegna (31,9%) (Figura 1). Le regioni con i valori più bassi sono Campania (20,8%), Calabria (22,5%), Sicilia (23,2%), Molise (23,6) e Basilicata (24,7%).

Sebbene nell'arco degli ultimi 20 anni l'attitudine allo sport sia aumentata in tutto il territorio nazionale, il gradiente territoriale tra Centro-Nord e Mezzogiorno continua ad ampliarsi: tra il 2000 e il 2021, infatti, è aumentata di circa il 25% nel Centro-nord e di quasi il 15% nel Mezzogiorno, incrementando le distanze tra le diverse macro aree del Paese.


Considerando l'ampiezza demografica dei comuni, i livelli di pratica sportiva sono più elevati nei

comuni centro e periferie dell'area metropolitana (rispettivamente il 36,0% e il 35,0%) e nei grandi comuni con oltre 10mila abitanti (circa il 34,5%). Quote meno elevate si hanno invece nei piccoli comuni fino a 2mila abitanti (30,6%).

Anche il livello di istruzione rappresenta un elemento rilevante per la pratica sportiva: pratica sport il 51,2% dei laureati, il 38,3% dei diplomati e soltanto il 15,6% fra coloro che hanno la licenza della scuola media dell'obbligo.

Le disuguaglianze rispetto al titolo di studio sono aumentate nel tempo: la distanza tra titoli di studio bassi e titoli di studio alti era pari a 27,7 punti percentuali nel 2000, arriva a 39,5 punti nel 2020 e si mantiene quasi allo stesso livello anche nel 2021 (35,6 punti percentuali).

FIGURA 1. PERSONE DI 3 ANNI E PIÙ CHE PRATICANO SPORT (CON CONTINUITÀ O SALTUARIAMENTE) PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE E PERSONE DI 25 ANNI E PIÙ CHE PRATICANO SPORT (CON CONTINUITÀ O SALTUARIAMENTE) PER TITOLO DI STUDIO. Anni 2000, 2019-2021, per 100 persone con le stesse caratteristiche



Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

Pratica sportiva dei ragazzi condizionata da disuguaglianze socio-economiche

Il contesto familiare è fondamentale per l'adozione di stili di vita più o meno salutari, specialmente nel periodo della crescita quando i ragazzi si trovano ad apprendere i comportamenti individuali anche attraverso l'osservazione dei modelli familiari.


L'associazione tra le abitudini sportive dei genitori e la pratica sportiva dei figli è molto significativa. Sono soprattutto i bambini e i ragazzi di 3-17 anni con entrambi i genitori sportivi a dichiarare di praticare sport (75,2%). Livelli elevati di pratica sportiva si osservano anche quando è solo uno dei genitori a fare sport, in misura maggiore se si tratta della madre piuttosto che del padre (58,9% contro 54,1%) mentre si scende al 31,2% se nessuno dei genitori pratica sport (Figura 2).

I membri di una stessa famiglia condividono inoltre lo status socio-economico a cui spesso sono associate diverse opportunità e propensioni ad assumere comportamenti e stili di vita. Nel 2021 praticano sport il 49% dei bambini e giovani che vivono in famiglie con ottime o adeguate risorse economiche e il 39,8% di quelli che hanno situazioni economiche familiari più svantaggiate.

Anche il contesto culturale della famiglia incide sulla pratica sportiva. I giovani che hanno genitori con titolo di studio alto si dedicano allo sport nel 57,9% dei casi. La quota scende al 45,5% se i genitori possiedono un diploma di scuola superiore e si attesta ad appena il 29,6% quando i genitori non sono andati oltre la licenza di scuola media dell'obbligo.

FIGURA 2. BAMBINI E RAGAZZI DI 3-17 ANNI CHE PRATICANO SPORT (CON CONTINUITÀ O SALTUARIAMENTE) PER

PRATICA SPORTIVA DEI GENITORI^(a), RISORSE ECONOMICHE FAMILIARI E TITOLO DI STUDIO PIÙ ALTO DEI GENITORI. Anno 2021, per 100 bambini e ragazzi di 3-17 anni con le stesse caratteristiche



Fonte: Istat, Aspetti della vita quotidiana

(a) si considerano solo i bambini e i ragazzi che vivono con almeno un genitore

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

I dati sopra riportati attestano l'importanza dello sport non solo nello sviluppo della personalità del bambino e del giovane ma anche per il benessere psicofisico dell'adulto e dell'anziano. La straordinaria funzione sociale dello sport rappresenta il fattore chiave che spinge la Regione Calabria, in coerenza con le tradizioni culturali, con la storia e con la Costituzione, a investire per la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva.

Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di giungere ad un intervento di riforma in materia di sport, in grado di fornire prospettive più attuali alle politiche sportive regionali, nonché per consentire all'Ente Regionale di attuare interventi di sviluppo del settore sportivo in sinergia con i cicli di programmazione nazionali e comunitari in modo da utilizzare al meglio le relative risorse.

Infatti, la legge regionale n. 28, che ha costituito fino ad oggi il principale punto di riferimento per gli interventi in materia di sport, e che risale al 2010, risulta essere perlopiù preordinata ad investimenti a valere su fondi regionali, che devono essere definiti negli strumenti di programmazione regionali approvati ai sensi degli artt. 4 e 5 della stessa legge (cioè il Piano regionale di intervento e il Piano regionale triennale di intervento).

Attraverso un'impostazione di questo tipo, tuttavia, risultano penalizzati, se non addirittura preclusi, gli interventi previsti a valere su risorse nazionali e/o comunitarie, che presuppongono, invece, diversi atti di programmazione, i quali si presentano quasi sempre quali strumenti ad ampio respiro che mirano allo sviluppo territoriale con un approccio multisettoriale, di cui lo sport costituisce una (ma non l'unica) parte, e che dunque mal si conformano alle rigide maglie previste dalla legge 28.

Sebbene la genericità delle indicazioni e degli scopi contenuti nella legge 28/2010 abbia consentito in questi anni un certo margine di manovra per l'elaborazione di strumenti e modalità di intervento, si ritiene che la mutata realtà attuale imponga uno sforzo per superare stratificazioni e parcellizzazioni e, soprattutto, per aggiornare gli strumenti di attuazione delle politiche regionali in materia, attraverso l'adozione di una moderna e attuale legislazione.

Dal 1995 ad oggi molto è cambiato dal punto di vista del ruolo dello sport e della sua capacità di incidere nella società. Negli anni si è affermato il ruolo trasversale dello sport e la sua capacità di interagire con le politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'ambiente, della cultura, del turismo, e dell'economia. Lo

sport è diventato strumento fondamentale per veicolare la cultura, l'etica sportiva, e valori fondamentali quali lo spirito di gruppo, la solidarietà, la correttezza, l'inclusione, il rispetto delle regole e dell'avversario, l'accettazione della sconfitta: valori finalizzati alla crescita, alla convivenza civile e alla realizzazione personale, soprattutto delle giovani generazioni. E sempre di più, la pratica sportiva e l'attività fisico-motoria contribuiscono alla crescita umana, al miglioramento degli stili di vita, al benessere psico-fisico, alla valorizzazione delle diverse abilità, allo sviluppo delle relazioni e all'inclusione sociale; la pratica sportiva può, altresì, diventare strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico e universitario.

Si ritiene, quindi, necessario in questa sede proporre un testo normativo più aperto e flessibile capace di armonizzarsi con altri livelli di programmazione (es. piano di governo regionale, piani nazionali di settore, PR, POC Calabria, PSC, PNR), e che proponga un modello di sport in linea con le trasformazioni sociali che interessano il nostro territorio, nel quale la Regione sia un punto di riferimento strategico per tutti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel mondo sportivo. Un testo che snellisca e riduca i tempi amministrativi, permettendo all'ente regionale di utilizzare al meglio le risorse nazionali e comunitarie destinate all'attività sportiva, garantendo un concreto sostegno alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva organizzata da FSN, DSA, EPS, FSNP, DSAP, EPSP.

Il testo normativo dovrà, innanzitutto, definire la cornice di principi, finalità e ambiti d'intervento entro i quali si dovranno muovere gli strumenti di pianificazione e le strategie di sviluppo del settore sportivo: la legge dovrà, infatti, fungere da documento programmatico alla cui attuazione la Regione procederà con ulteriori strumenti normativi ed amministrativi che saranno definiti con il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, in particolare attraverso la Consulta regionale per lo Sport, considerata quale sede istituzionale di partecipazione.

La legge dovrà poi definire il quadro generale delle funzioni spettanti alla Regione e individuare gli obiettivi, le strategie e le politiche di intervento che la stessa perseguirà sul territorio a sostegno del mondo sportivo.

Inoltre, va precisato che con la legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) è stato istituito "Sport e salute S.p.A.", quale struttura operativa per conto della autorità di governo competente in materia di sport, che ha assunto diverse competenze in precedenza spettanti del CONI. Successivamente, nell'ambito della riforma nazionale delle professioni sportive, il D.lgs. 39/2021 ha introdotto il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite di Sport e Salute spa.

A seguito di queste modifiche è sopravvenuta la necessità di prevedere nella legge regionale sullo sport che le ASD/SSD, che intendono partecipare alla concessione di contributi regionali, debbano essere iscritte al Registro delle Attività Sportive curato da Sport e Salute SPA, in luogo di quello del CONI, previsto dalla normativa precedente.

In merito alla concessione di contributi, il nuovo testo normativo prevede che ciò avvenga attraverso procedure selettive a mezzo di Avvisi Pubblici volti a:

- ✓ promuovere lo sport come strumento essenziale per il miglioramento dello stile di vita, nonché come elemento fondamentale per la formazione dei soggetti e per il benessere individuale e collettivo;
- ✓ sostenere le realtà regionali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale contribuendo a promuovere l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;
- ✓ sostenere manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale, interregionale e nazionale che si svolgono sul territorio regionale di natura dilettantistica e promozionale;
- ✓ promuovere e realizzare eventi sportivi, da realizzarsi nella regione, che siano inseriti in un circuito internazionale, agonistico, che incidano sull'immagine positiva e determinino ricadute economiche per la Calabria;
- ✓ promuovere la pratica sportiva nel rispetto dell'ambiente, incentivando le strategie d'intervento a minore impatto ambientale e implementando il livello di sicurezza;
- ✓ riconoscere l'importanza dello sport per la tutela della salute e la prevenzione di malattie e di disturbi psico/fisici;
- ✓ promuovere le raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, le pari opportunità nella pratica sportiva ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'organizzazione e gestione della pratica sportiva.

ONERI FINANZIARI

Il presente disegno di legge contiene disposizioni di natura ordinamentale e programmatiche nell'ambito dello sviluppo del settore sportivo. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli previsti all'art. 2 è assicurato nel limite delle risorse regionali per un importo complessivo di euro 400.000,00 nel triennio iscritte nel bilancio alla missione 06 – programma 01 (U.06.01) Capitolo U5202011101 destinato alla copertura finanziaria della L.R. 28/2010 che si abroga e sostituisce in toto con la presente proposta di legge regionale.

Inoltre, possono essere destinate all'attuazione della presente legge ulteriori risorse sulla base della disponibilità finanziaria proveniente da fondi nazionali e comunitari la cui programmazione risulta essere coerente con le finalità e gli ambiti d'intervento previste dalla presente legge.

La legge regionale, dispone, infine che per l'annualità 2024, agli oneri derivanti dall'art. 2, comma 2 lettera j) si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio alla missione 06 – programma 01 (U.06.01) Capitolo U5202011101.

SCHEDA DI SINTESI

| Articolo del progetto di legge | Oneri finanziari – Elementi e criteri |
|---------------------------------------|---|
| Articolo 1 | Nessuno- trattasi di enunciazioni di carattere ordinamentale di rodine generale |
| Articolo 2 | Le attività previste dal presente articolo trovano copertura finanziaria sulle risorse iscritte nel bilancio alla missione 06 – programma 01 (U.06.01) Capitolo U5202011101 nel limite dell'importo di 400.000,00 per il 2024, 310.000,00 per il 2025 e per il 2026. Possono, altresì, essere destinate altre fonti finanziarie aggiuntive nazionali e/o comunitarie i cui programmi risultano essere coerenti con quanto previsto dalla presente disposizione di legge. |
| Articolo 3 | Le attività previste dal presente articolo trovano copertura finanziaria sulle risorse iscritte nel bilancio alla missione 06 – programma 01 (U.06.01) con un capitolo di nuova istituzione sul quale sarà iscritte per il 2025 e 2026 la somma annua di Euro 50.000,00 prelevata dal capitolo U5202011101. Possono, altresì, essere destinate altre fonti finanziarie aggiuntive nazionali e/o comunitarie i cui programmi risultano essere coerenti con quanto previsto dalla presente disposizione di legge. Per i Giochi, per i quali si prevede una sola edizione annuale della durata massima di tre giorni, si stima una spesa annua di euro 50.000,00 quantificata tenendo conto della presenza di tecnici e arbitri nella misura massima di 20 per un costo giornaliero di 100 € pro capite (tot. 6.000,00) ai quali si sommano i costi relativi a allestimento e noleggio attrezzature sportive (euro 25.000,00) sicurezza tutela della salute (tot. 2.000,00), attività di comunicazione, gadget e premi (Tot. 17.000,00). |
| Articolo 4 | Le attività previste dal presente articolo trovano copertura finanziaria sulle risorse iscritte nel bilancio alla missione 06 – programma 01 (U.06.01) con un capitolo di nuova istituzione sul quale sarà iscritte per il 2025 e 2026 la somma annua di Euro 40.000,00 prelevata dal capitolo U5202011101. Gli stati genarli dello sport, che si svolgono una volta l'anno, si stima un costo totale di euro 40.000,00 così quantificati: costi audio, video e service (euro 20.000), materiale di comunicazione stampa, social e gadgets (euro 8.000,00), location (euro 2.000,00), costo moderatore/testimonial (euro 2.000,00) costo allestimento (euro 8.000,00). Possono, altresì, essere destinate altre fonti finanziarie aggiuntive nazionali e/o comunitarie i cui programmi risultano essere coerenti con quanto previsto dalla presente disposizione di legge. |
| Articolo 5 | nessuno |
| Articolo 6 | Commi da 1 a 5 nessun onere. Comma 6. Le attività del comma sei saranno realizzate nel solo caso di assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive nazionali e/o comunitarie i cui programmi risultano essere coerenti con quanto previsto dalla presente disposizione di legge. |
| Articolo 7 | nessuno |
| Articolo 8 | L'art. in questione reca le disposizioni finanziarie e indica la copertura deli |

| | |
|-------------|---|
| | <p>oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge. Specificatamente è stabilito che:</p> <p>-per l'annualità 2024, agli oneri derivanti dall'art. 2, comma 2 lettera j) si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio alla missione 06 – programma 01 (U.06.01) Capitolo U5202011101 nel limite di euro 400.000,00.</p> <p>- per gli oneri derivanti da tutte le attività di cui all'art. 2, secondo le priorità individuate dalla Giunta ai sensi dello stesso articolo, per le annualità 2025 e 2026 si farà fronte con le risorse già iscritte nel bilancio alla missione 06 – programma 01 (U.06.01) Capitolo U5202011101 nel limite di euro 310.000,00 annui.</p> <p>- per gli oneri derivanti dagli art. 3 e 4 . si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 06 – programma 01 (U.06.01) per il 2025 e il 2026 nel limite di euro 50.000,00 per le attività di cui all'art. 3 e 40.000,00 per le attività di cui per l'art. 4.</p> <p>- per gli esercizi successivi si provvede all'attuazione della presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, ed iscritte nel bilancio alla missione 06 – programma 01 (U.06.01) Capitolo U5202011101.</p> <p>-possono essere destinate all'attuazione della presente legge ulteriori risorse sulla base della disponibilità finanziaria proveniente da fondi nazionali e comunitari la cui programmazione risulta essere coerente con le finalità e gli ambiti d'intervento previste dalla presente legge.</p> |
| Articolo 9 | nessuno |
| Articolo 10 | nessuno |

Tabella A

| Articolo del progetto di legge | Spesa corrente (C) o in conto capitale – investimenti (I) | Temporale A (ANNUALE) P (PLURIENNALE) | Oneri finanziari 2024 | Oneri finanziari 2025 | Oneri finanziari 2026 |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Articolo 1 | ----- ----- | | | | |
| Articolo 2 | Spesa I + C | Pluriennale | 400.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| Articolo 3 | Spesa C | Pluriennale | ----- ---- | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Articolo 4 | Spesa C | Pluriennale | ----- ---- | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Articolo 5 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
| Articolo 6 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
| Articolo 7 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
| Articolo 8 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
| Articolo 9 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
| Articolo 10 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |

Tabella B

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

| Missione | Programma | Titolo | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 | Note |
|----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| U. 06 | U.06.01 | Sport e tempo libero | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | |
| | | Totale | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | |

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO**1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:**

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:**2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:**

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno _____
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
 - Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____


2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Direttore Generale _____



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

allegato alla deliberazione
n. 365 del 10 LUG. 2024

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL

Disegno di Legge: << Norme per la promozione, la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva nella Regione Calabria >>

Art. 1
(Principi e Finalità)

1. La Regione Calabria in armonia con i principi dell'Unione Europea e della normativa nazionale in materia di sport, con particolare riferimento a quelli contenuti nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché dell'immagine positiva della Calabria.

2. La Regione Calabria, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità:

a) promuove lo sport come strumento essenziale per il miglioramento dello stile di vita, nonché come elemento fondamentale per la formazione dei soggetti e per il benessere individuale e collettivo;

b) sostiene la diffusione della cultura della pratica dello sport, delle attività fisico-motorie e del tempo libero, al fine di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno, pur nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali;

c) persegue l'equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti, al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano, privilegiando la formazione di base dei bambini sia in età pre-scolare che scolare, nonché la pratica sportiva degli adolescenti, dei giovani, delle persone diversamente abili, degli adulti e degli anziani;

d) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale contribuendo a promuovere l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;

e) promuove la realizzazione di eventi sportivi da realizzarsi sul territorio regionale;

f) promuove la pratica sportiva nel rispetto dell'ambiente, incentivando le strategie d'intervento a minore impatto ambientale e implementando il livello di sicurezza;

g) riconosce l'importanza dello sport per la tutela della salute e la prevenzione di malattie e di disturbi psico/fisici;

h) favorisce lo sviluppo di politiche sportive tese a combattere il disagio giovanile, i fenomeni di devianza sociale e le dipendenze;

i) promuove la pratica sportiva quale leva di sviluppo e inclusione sociale a favore di soggetti svantaggiati;

j) promuove la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, in attuazione dell'art. 40 del D.lgs. 28 febbraio 2021 nr. 36 e nel rispetto delle raccomandazioni contenute nella Carta europea dei Diritti delle donne nello sport;

k) promuove la pratica sportiva nelle scuole, di ogni ordine e grado, e nelle università calabresi.

Art. 2

(Ambiti d'intervento e programmazione regionale)

1. La Regione esercita le proprie competenze per lo sviluppo della pratica sportiva nel territorio regionale, in conformità alle normative nazionali in materia di ordinamento sportivo.

2. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitarie, promuove e sostiene:

a) le associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 2 del l.lgs. n. 36/2021, iscritte al Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 4 del d.lgs. 39/2021, che svolgono attività sportiva organizzata;

b) la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti, dei tecnici e degli operatori sportivi, finalizzata all'ottimizzazione delle attività sportive e della tutela della sicurezza e della salute dei praticanti lo sport;

c) le attività sportive in ambito pre-scolastico, scolastico e universitario, organizzate anche con la collaborazione di Sport e Salute S.p.A., del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP), degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP);

d) la realizzazione, il potenziamento e la riqualificazione di infrastrutture, impianti e servizi sportivi pubblici e privati;

e) il miglioramento degli standard qualitativi delle attività delle federazioni sportive, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle società e dei circoli senza scopo di lucro;

f) l'attuazione di progetti a carattere sportivo con finalità sociale;

g) i progetti di incentivazione alla pratica sportiva dei cittadini calabresi;

h) la valorizzazione del merito sportivo e degli atleti calabresi di livello internazionale e nazionale, che danno lustro e prestigio alla regione;

i) l'accesso al credito sportivo;

j) l'attività sportiva dilettantistica e le relative manifestazioni, favorendo la partecipazione a competizioni di rilievo nazionale, internazionale, regionale o interregionale;

k) l'organizzazione di mostre e convegni e le rilevazioni statistiche, l'elaborazione di studi e ricerche sulle problematiche inerenti il settore dello sport;

l) la sperimentazione di soluzioni innovative.

3. La concessione di contributi avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

4. I soggetti destinatari di finanziamenti e gli enti locali sono tenuti a fornire all'Osservatorio regionale per lo sport e al Dipartimento regionale competente i dati e informazioni per lo svolgimento dell'attività di raccolta, aggiornamento ed analisi dei dati.

5. Per poter accedere ai contributi regionali le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, non devono avere fra i propri affiliati atleti che risultino aver assunto, nei cinque anni precedenti, le sostanze dopanti di cui alla legge 376 del 14 dicembre 2000.

6. Non si procede alla revoca del contributo se l'ente sportivo esclude tempestivamente l'atleta condannato in via definitiva.

7. La Giunta regionale adotta un atto di programmazione, annuale ovvero pluriennale, con cui individua le priorità e le attività da realizzarsi con le risorse regionali.

8. L'atto di cui al comma precedente è adottato entro il 30 novembre dell'anno di scadenza del programma vigente.

9. La Regione, nell'ambito dell'attività di programmazione in materia di sport a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari, si conforma ai seguenti principi:

- a) pluralismo sportivo;
- b) partecipazione della comunità regionale alla elaborazione di programmi e/o progetti per lo sviluppo sportivo;
- c) riconoscimento dell'iniziativa delle associazioni e delle federazioni sportive e del ruolo dei diversi livelli di governo territoriale;
- d) sostenibilità economica degli interventi pubblici per lo sport intesa come valutazione obiettiva dell'impatto economico e sociale degli investimenti;
- e) raccordo delle politiche di sviluppo della pratica sportiva con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, attività produttive e innovazione;
- f) valorizzazione dei talenti con priorità ai bambini e ai giovani;
- g) promozione e coordinamento - anche attraverso azioni formative e informative - all'accesso ai fondi diretti e indiretti della Unione europea, nazionali e regionali.

Art. 3 (Giochi calabresi)

1. Al fine di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante dello sviluppo della personalità dei cittadini, sono istituiti i *Giochi calabresi*, di seguito denominati «Giochi».

2. I Giochi sono volti a promuovere il più ampio accesso della popolazione calabrese a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

3. I Giochi sono organizzati annualmente dalla Regione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità organizzative, le regole per la partecipazione e ogni altro elemento inerente allo svolgimento dei Giochi.

5. La partecipazione ai Giochi può avvenire anche attraverso le Istituzioni scolastiche e/o formative nonché le Università.

Art. 4 (Stati generali dello Sport)

1. Al fine di promuovere la cultura dello sport per le diverse fasce di età, la Regione Calabria organizza annualmente, entro le disponibilità di bilancio, gli stati generali dello Sport, quale evento

con finalità di orientamento e di promozione della pratica sportiva al quale sono invitate a prendere parte, a titolo non esaustivo, le federazioni, le associazioni e le società sportive che operano nel territorio, nonché le scuole, le università, le famiglie e le associazioni della terza età.

2. Nell'ambito di questo evento, gli attori che operano nel settore presentano la propria offerta sportiva, con focus specialistici per i diversi target d'età, al fine di informare il pubblico sulle opportunità del territorio e favorire e incentivare una partecipazione consapevole alle pratiche sportive.

3. L'evento costituisce anche forum di discussione tematico sulle criticità e le prospettive di sviluppo, anche in chiave innovativa, dell'attività sportiva nel territorio.

4. L'organizzazione degli stati generali dello sport, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, è demandata alle strutture amministrative della Giunta regionale. L'Assessore competente, presenta il programma alla Consulta di cui all'art. 6, che si esprime con parere non vincolante.

Art. 5

(Consulta regionale per lo sport)

1. Presso la Giunta regionale viene istituita la Consulta regionale per lo sport, intesa quale sede di confronto territoriale e tematico.

2. La Consulta ha i seguenti compiti e funzioni:

- a) acquisisce i dati e le informazioni raccolte dall'Osservatorio regionale per lo sport;
- b) formula pareri non vincolanti e proposte alla Giunta per migliorare l'attuazione del diritto alla pratica sportiva nella Regione, per incrementare la qualità dell'offerta fornita e per valorizzare e ottimizzare l'impiantistica sportiva regionale;
- c) propone le tematiche oggetto di indagine da parte dell'Osservatorio regionale per lo sport.
- d) condivide strategie nel settore sportivo, rappresentando criticità e fabbisogni territoriali per come registrati dai singoli membri della Consulta in virtù delle proprie competenze.

3. La Consulta è composta da:

- a) Assessore Regionale allo Sport, in qualità di Presidente;
- b) Dirigente/i Generale/i di Dipartimento/i e dirigente/i di settore competenti in materia di sport e impiantistica sportiva;
- c) Presidente, o un suo delegato, di Sport e Salute S.p.A.;
- d) Presidente, o un suo delegato, del CONI;
- e) Presidente, o un suo delegato, del CIP;
- f) Dirigente competente, o un suo delegato, dell'Ufficio Scolastico regionale;
- g) Rappresentanti di Enti pubblici e privati (es. Federazioni, Enti di promozione, Università, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) che a vario titolo operano nel sistema sportivo regionale ovvero che esercitano competenze attinenti all'oggetto di discussione della Consulta, i quali saranno individuati e convocati di volta in volta dal Presidente, in relazione alle tematiche poste all'ordine del giorno.

4. Ai membri della Consulta non è riconosciuto alcun rimborso e/o emolumento a qualsiasi titolo.

Art. 6

(Osservatorio regionale per lo sport e attività statistica)

1. L'Osservatorio regionale per lo sport istituito presso il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti e funzioni:

a) svolge funzioni di rilevazioni dati, studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza ai fini della predisposizione dei piani, dei programmi e dei progetti di competenza regionale;

b) cura la ricognizione, aggiornata e ripartita per ambito territoriale, degli impianti sportivi esistenti, delle modalità di gestione e del loro effettivo utilizzo, con particolare riferimento allo stato di manutenzione e alla conformità alle norme di sicurezza, costituendo una apposita banca dati, anche al fine di predisporre un'analisi dei costi e dei benefici;

c) monitora la domanda di impianti sportivi, individuando l'effettivo fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nei diversi ambiti territoriali nonché le criticità economiche, sociali e strutturali che ostacolano una equilibrata fruizione degli impianti sportivi in determinate zone del territorio regionale, da parte di alcune fasce della popolazione ed in relazione a specifiche discipline sportive;

d) favorisce l'accesso degli utenti alle informazioni sui servizi sportivi disponibili sul territorio regionale al fine di diffondere e ad accrescere la pratica sportiva;

e) fornisce, su richiesta degli enti locali interessati, supporto e consulenza specialistica per la redazione di progetti relativi all'impiantistica e all'attività sportiva.

2. Al fine di un migliore svolgimento della propria attività e per realizzare un sistema condiviso di open data, l'Osservatorio stipula intese e convenzioni con soggetti pubblici e privati, quali, ad esempio:

a) Sport e Salute S.p.A., CONI, FSN, EPS, CIP, FF.SS.PP., OO.PP. Paralimpiche e D.S.A. Paralimpiche;

b) Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e Università calabresi;

c) Altri enti, anche privi di immediata competenza in materia sportiva, qualora la loro collaborazione sia funzionale ad una migliore attività dell'Osservatorio.

3. L'Osservatorio regionale per lo sport è composto da:

a) un Dirigente del Consiglio regionale competente per materia, o da un suo delegato;

b) cinque esperti in materia di sport, da reclutare mediante avviso pubblico;

c) un consulente per l'impiantistica sportiva, designato da Sport e Salute regionale.

4. L'Osservatorio regionale per lo sport pianifica annualmente le attività d'indagine e rilevazione dati da porre in essere individuando le tematiche d'interesse, sentito il Dipartimento regionale competente, e tenuto conto delle proposte formulate della Consulta.

5. Agli esperti /o consulenti di cui al precedente comma 3 non è riconosciuto alcun rimborso e/o emolumento a qualsiasi titolo.

6. Il competente Dipartimento della struttura amministrativa della Giunta regionale collabora, nell'ambito delle proprie attività di ricerca, studio e analisi e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, con l'Ufficio statistico regionale istituito con L.R. nr. 11 del 15 marzo 2024.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, vale la normativa nazionale in materia di sport.

2. Ai procedimenti non conclusi si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Norme finanziarie)

1. Per l'annualità 2024, agli oneri derivanti dall'art. 2, comma 2 lettera j), si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 06 – programma 01 (U.06.01) nel limite di euro 400.000,00.
2. Per gli 2025 e il 2026 agli oneri derivanti da tutte le attività previste dall'art. 2 si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 06 – programma 01 (U.06.01) nel limite di euro 310.000,00.
3. Agli oneri derivanti dagli artt. 3 e 4 si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 06 – programma 01 (U.06.01) per il 2025 e il 2026 nel limite di euro 50.000,00 per le attività di cui all'art. 3 e 40.000,00 per le attività di cui per l'art. 4.
4. Per gli esercizi successivi si provvede all'attuazione della presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, ed iscritte nella missione 06 – programma 01 (U.06.01).
5. Possono essere destinate all'attuazione della presente legge ulteriori risorse sulla base della disponibilità finanziaria proveniente da fondi nazionali e comunitari la cui programmazione risulta essere coerente con le finalità e gli ambiti d'intervento previste dalla presente legge.

Art. 9

(Abrogazioni)

1. È abrogata la Legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 “Norme in materia di sport nella Regione Calabria”.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

allegato alla deliberazione
365 del
10 LUG. 2024

Disegno di legge: “Norme per la promozione, la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva nella Regione Calabria”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di giungere ad un intervento di riforma in materia di sport, in grado di fornire prospettive più attuali alle politiche sportive regionali, nonché per consentire all'Ente Regionale di attuare interventi di sviluppo del settore sportivo in sinergia con i cicli di programmazione nazionali e comunitari in modo da utilizzare al meglio le relative risorse.


Infatti, la legge regionale n. 28, che ha costituito fino ad oggi il principale punto di riferimento per gli interventi in materia di sport, e che risale al 2010, risulta essere perlopiù preordinata ad investimenti a valere su fondi regionali, che devono essere definiti negli strumenti di programmazione regionali approvati ai sensi degli artt. 4 e 5 della stessa legge (cioè il Piano regionale di intervento e il Piano regionale triennale di intervento).

Attraverso un'impostazione di questo tipo, tuttavia, risultano penalizzati, se non addirittura preclusi, gli interventi previsti a valere su risorse nazionali e/o comunitarie, che presuppongono, invece, diversi atti di programmazione, i quali si presentano quasi sempre quali strumenti ad ampio respiro che mirano allo sviluppo territoriale con un approccio multisettoriale, di cui lo sport costituisce una (ma non l'unica) parte, e che dunque mal si conformano alle rigide maglie previste dalla legge 28.

Sebbene la genericità delle indicazioni e degli scopi contenuti nella legge 28/2010 abbia consentito in questi anni un certo margine di manovra per l'elaborazione di strumenti e modalità di intervento, si ritiene che la mutata realtà attuale imponga uno sforzo per superare stratificazioni e parcellizzazioni e, soprattutto, per aggiornare gli strumenti di attuazione delle politiche regionali in materia, attraverso l'adozione di una moderna e attuale legislazione.

Dal 1995 ad oggi molto è cambiato dal punto di vista del ruolo dello sport e della sua capacità di incidere nella società. Negli anni si è affermato il ruolo trasversale dello sport e la sua capacità di interagire con le politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'ambiente, della cultura, del turismo, e dell'economia. Lo sport è diventato strumento fondamentale per veicolare la cultura, l'etica sportiva, e valori fondamentali quali lo spirito di gruppo, la solidarietà, la correttezza, l'inclusione, il rispetto delle regole e dell'avversario, l'accettazione della sconfitta: valori finalizzati alla crescita, alla convivenza civile e alla realizzazione personale, soprattutto delle giovani generazioni. E sempre di più, la pratica sportiva e l'attività fisico-motoria contribuiscono alla crescita umana, al miglioramento degli stili di vita, al benessere psico-fisico, alla valorizzazione delle diverse abilità, allo sviluppo delle relazioni e all'inclusione sociale; la pratica sportiva può, altresì, diventare strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico e universitario.

Si ritiene, quindi, necessario in questa sede proporre un testo normativo più aperto e flessibile capace di armonizzarsi con altri livelli di programmazione (es. piano di governo regionale, piani nazionali di settore, PR, POC Calabria, PSC, PNR), e che proponga un modello di sport in linea con le trasformazioni sociali che interessano il nostro territorio, nel quale la Regione sia un punto di riferimento strategico per tutti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel mondo sportivo. Un



testo che snellisca e riduca i tempi amministrativi, permettendo all'ente regionale di utilizzare al meglio le risorse nazionali e comunitarie destinate all'attività sportiva, garantendo un concreto sostegno alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva organizzata da FSN, DSA, EPS, FSNP, DSAP, EPSP.

Il testo normativo dovrà, innanzitutto, definire la cornice di principi, finalità e ambiti d'intervento entro i quali si dovranno muovere gli strumenti di pianificazione e le strategie di sviluppo del settore sportivo: la legge dovrà, infatti, fungere da documento programmatico alla cui attuazione la Regione procederà con ulteriori strumenti normativi ed amministrativi che saranno definiti con il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, in particolare attraverso la Consulta regionale per lo Sport, considerata quale sede istituzionale di partecipazione.

La legge dovrà poi definire il quadro generale delle funzioni spettanti alla Regione e individuare gli obiettivi, le strategie e le politiche di intervento che la stessa perseguirà sul territorio a sostegno del mondo sportivo.

Inoltre, va precisato che con la legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) è stato istituito "Sport e salute S.p.A.", quale struttura operativa per conto della autorità di governo competente in materia di sport, che ha assunto diverse competenze in precedenza spettanti del CONI. Successivamente, nell'ambito della riforma nazionale delle professioni sportive, il D.lgs. 39/2021 ha introdotto il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite di Sport e Salute spa.

A seguito di queste modifiche, è sopravvenuta la necessità di prevedere nella legge regionale sullo sport che le ASD/SSD, che intendono partecipare alla concessione di contributi regionali, debbano essere iscritte al Registro delle Attività Sportive curato da Sport e Salute S.p.A., in luogo di quello del CONI, previsto dalla normativa precedente.

In merito alla concessione di contributi, il nuovo testo normativo prevede che ciò avvenga attraverso procedure selettive a mezzo di Avvisi Pubblici volti a:

- ✓ promuovere lo sport come strumento essenziale per il miglioramento dello stile di vita, nonché come elemento fondamentale per la formazione dei soggetti e per il benessere individuale e collettivo;
- ✓ sostenere le realtà regionali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale contribuendo a promuovere l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;
- ✓ sostenere manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale, interregionale e nazionale che si svolgono sul territorio regionale di natura dilettantistica e promozionale;
- ✓ promuovere e realizzare eventi sportivi, da realizzarsi nella regione, che siano inseriti in un circuito internazionale, agonistico, che incidano sull'immagine positiva e determinino ricadute economiche per la Calabria;
- ✓ promuovere la pratica sportiva nel rispetto dell'ambiente, incentivando le strategie d'intervento a minore impatto ambientale e implementando il livello di sicurezza;

- ✓ riconoscere l'importanza dello sport per la tutela della salute e la prevenzione di malattie e di disturbi psico/fisici;
- ✓ promuovere le raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, le pari opportunità nella pratica sportiva ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'organizzazione e gestione della pratica sportiva.

In particolare, la proposta di legge è composta da 10 articoli:

L'art. 1 esplicita le finalità che la Regione intende perseguire attraverso la presente legge, richiamando i principi Europei e della normativa nazionale vigente, con particolare riferimento a quelli stabiliti dall'art. 3 del d.lgs. 36/2021.

L'art. 2 individua le competenze della Regione in materia di promozione dello sport, tra le quali: il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alle attività e manifestazioni sportive, gli interventi in materia di impiantistica, la valorizzazione del merito sportivo, ecc. Inoltre, è data evidenza del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.

Con il comma 4 sorge in capo ai soggetti destinatari di finanziamenti e agli enti locali l'obbligo di fornire dati e informazioni all'osservatorio regionale per lo sport e al Dipartimento competente.

I commi 5 e 6 dispongono che gli enti sportivi, per potere accedere ai contributi regionali, non possono avere fra i propri affiliati atleti che abbiano assunto sostanze dopanti nei cinque anni precedenti. I commi ulteriori, infine, disciplinano l'attività di programmazione in materia sportiva, superando la complessa disciplina previgente. La nuova norma prevede che la Giunta, in base alle proprie esigenze, può optare per un atto programmatico annuale ovvero pluriennale, con il quale individua le priorità e le attività da realizzare con risorse regionali nell'anno o negli anni di riferimento del Piano. Vengono poi individuati i principi fondamentali cui deve conformarsi l'attività di programmazione.

L'art. 3 prevede l'istituzione dei Giochi calabresi quale importante manifestazione sportiva per favorire l'accesso alle discipline sportive per tutta la popolazione regionale. Le modalità di svolgimento dei Giochi sono rinviate a successivo atto della Giunta.

L'art. 4 prevede la convocazione, ove possibile con cadenza annuale, degli Stati generali dello Sport, quale evento informativo e forum di discussione tematico circa le potenzialità, i rischi e le prospettive di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio.

L'art. 5 prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, della Consulta regionale per lo sport, quale organo di raccordo tra l'amministrazione regionale (che vi partecipa tramite l'assessore e i dirigenti competenti in materia) e gli enti pubblici e privati che si occupano di Sport a vari livelli (Sport e Salute S.p.A., CONI, CIP, USR). Innovando la disciplina precedente, alla Consulta vengono espressamente riconosciute competenze in materia di condivisione di dati e informazioni; formulazione di pareri e proposte alla Giunta; poteri di indirizzo nei confronti dell'Osservatorio regionale per lo Sport. Ai membri della Consulta non è riconosciuto alcun rimborso e/o emolumento a qualsiasi titolo.

L'art. 6 in continuità con l'art. 10 della L.R. 28/2010 che aveva istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale per lo sport, quale organismo di supporto tecnico-scientifico, ne definisce i compiti e le funzioni ed al comma 3 indica la sua composizione. All'Osservatorio viene espressamente riconosciuta la possibilità di stipulare intese e convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, al fine di costituire un sistema condiviso di open data. Agli esperti /o consulenti dell'Osservatorio non è riconosciuto alcun rimborso e/o emolumento a qualsiasi titolo.

Il comma 6, inoltre, riconosce anche al Dipartimento competente della Giunta regionale la funzione di ricerca statistica in collaborazione con l'ufficio statistico regionale per come disciplinato dalla recente L.R. nr.11 del 15 marzo 2024.

L'art. 7 prevede, tra le Disposizioni transitorie e finali, espresso rinvio alla vigente normativa nazionale in materia di sport. Inoltre, al comma 2, sono salvaguardati i procedimenti non conclusi al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, ai quali si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.

L'art. 8 indica la copertura finanziaria del presente disegno di legge specificando che per l'annualità 2024 le risorse attualmente iscritte in bilancio sono destinate a sostenere i costi derivanti dalle attività previste all'art. 2 comma 2 let. j, ovvero l'attività sportiva dilettantistica e le manifestazioni sportive, e da quanto previsto dagli artt. 5 comma 4 e 6 comma 5.

Per le annualità successive si darà attuazione alla presente legge nei limiti degli stanziamenti autorizzati con leggi di bilancio o con ulteriori risorse derivanti da altre fonti finanziarie nazionali e/o comunitarie la cui programmazione risulta essere coerente con le finalità e gli ambiti d'intervento previste dalla presente legge.

L'art. 9 sancisce l'abrogazione della legge regionale n. 28 del 22 novembre 2010.

L'art. 10 stabilisce l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale:

La Proposta di Legge risulta pienamente compatibile con la normativa comunitaria.

Lo sport è un settore in cui le responsabilità dell'UE sono relativamente nuove in quanto sono state introdotte solo con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009. L'UE si adopera per raggiungere un maggiore livello di equità e apertura nelle competizioni sportive e una maggiore protezione dell'integrità morale e fisica degli sportivi, tenendo conto della natura specifica dello sport. Inoltre, l'UE sostiene l'idea che lo sport può migliorare il benessere generale, aiutare a superare questioni sociali più ampie quali il razzismo, l'esclusione sociale e la disuguaglianza di genere, e apportare notevoli benefici economici in tutta l'Unione.

Obiettivi comuni con l'Unione sono: il rafforzamento del ruolo sociale dello sport; la promozione della salute pubblica attraverso l'attività fisica; la lotta al doping; la sana gestione, inclusa la lotta alla corruzione e alle partite truccate; la tutela dei minori; una maggiore parità di genere e inclusione in termini di retribuzione e visibilità; l'inclusione sociale, compreso l'accesso allo sport per le persone con disabilità; sport e ambiente, in particolare la sostenibilità ambientale nel contesto di grandi eventi sportivi e impianti sportivi rispettosi dell'ambiente ed efficienti sotto il profilo energetico.

A carico dell'Italia non vi sono procedure d'infrazione in atto sulle materie oggetto della legge.

Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale.

Il testo è pienamente compatibile con la Carta Costituzionale. Sul piano dei principi la relazione illustrativa evidenzia il fondamento costituzionale del diritto allo svolgimento dell'attività sportiva in tutte le sue forme (art. 33). Sul piano della competenza (117 Cost) le materie dell'ordinamento

sportivo è oggetto di legislazione concorrente; le Regioni esercitano la propria potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle norme statali.